II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1987

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica tedesca sugli scambi nel settore ovino e caprino

(87/531/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Commissione ha condotto negoziati con alcuni paesi terzi fornitori di carni ovina e caprina o di animali vivi delle specie ovina e caprina, onde pervenire ad accordi di autolimitazione delle loro esportazioni verso la Comunità ;

considerando che la Commissione è pervenuta ad un accordo con la Repubblica democratica tedesca ;

considerando che tale accordo consente che gli scambi si svolgano in armonia con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in causa,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica tedesca sugli scambi nel settore ovino e caprino.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS